

**Unione dei Comuni Montani**  
**“Alta Val d’Arda”**  
*Provincia di Piacenza*

.....

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE**

.....

**OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA - PARMA PRESENTATO DALLA SOCIETÀ TAMOIL ITALIA S.P.A. PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SUAP PROT. N. 3998 E ATTI CONNESSI. DETERMINAZIONI.**

L’anno **Duemiladiciassette** questo giorno **undici** del mese di **febbraio** alle ore **12,30** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

<b>ROCCHETTA</b>	<b>IVANO</b>	<b>SINDACO DI CASTELL’ARQUATO</b>
<b>CALESTANI</b>	<b>PAOLO</b>	<b>SINDACO DI MORFASSO</b>
<b>SIDOLI</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>SINDACO DI VERNASCA</b>

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

<b>PAPAMARENGHI</b>	<b>JONATHAN</b>	<b>SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA</b>
---------------------	-----------------	--

Partecipa il Segretario dell’Unione **Dr.ssa Laura Ravecchi**.

**Il geom. IVANO ROCCHETTA**, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

### **PREMESSO che:**

- con atto n. 34 del 06.06.2015 la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Lugagnano Val d'Arda per l' opposizione a ricorso, pervenuto in data 29.05.2015 prot. n. 4274 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione di Parma promosso nell'interesse della Soc. TAMOIL ITALIA S.p.A con sede a Milano in via Costa n.17 dallo studio legale Villata, Degli Esposti, Perfetti e Associati, per l'annullamento della nota dell'Area urbanistica Edilizia Ambiente prot. n. 2553 dell'08.04.2015 avente ad oggetto: "Verifica di compatibilità impianto distribuzione carburanti Tamoil cod. aziendale n. 8293 sito nel capoluogo via Piacenza 3. Determinazioni", affidando la difesa del Comune all' avv. Giuseppe Manfredi con studio in Piacenza via S. Antonino n. 28 e incaricando altresì quale avvocato domiciliatario in Parma l'avv. Eugenia Monegatti;
- il TAR di Parma con sentenza n. 18/2016, in accoglimento delle eccezioni comunali, ha rigettato il ricorso Tamoil;
- la Società Tamoil Italia S.p.A. ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pervenuto in data 22.02.2016 prot. n. 1.742 chiedendo l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, della citata sentenza 11 gennaio 2016 n. 18;
- con atto n. 8 del 03.03.2016 la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Lugagnano Val d'Arda avanti il Consiglio di Stato, affidando la difesa degli interessi del Comune e la rappresentanza dello stesso all' avv. Giuseppe Manfredi con studio in Piacenza via S. Antonino n.28 e incaricando altresì. sia per la domiciliazione che per gli altri incombenti necessari in loco, l'avv. Maria Grazia Picciano, con studio in Roma via Ippolito Nievo n.61;
- detto giudizio d'appello risulta tuttora pendente sub. n.r. 1607/2016 e sarà chiamato alla prossima udienza pubblica del 25/05/2017;

### **PRESO ATTO CHE:**

- con atto Costitutivo in data 21.2.2015, Rep 4900, registrato a Fiorenzuola d'Arda il 25 02 2015 al n. 20 serie 1^, i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 28 03 2015 è avvenuto il recepimento in capo all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda di alcune funzioni/servizi da parte dei comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca, tra cui lo "sportello unico delle attività produttive", comprensivo delle attività produttive/ terziarie e di quelle relative all'agricoltura;
- che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 12 del 06 10 2015 si è preso atto del comando del personale necessario al funzionamento dei servizi conferiti, tra cui lo sportello unico delle attività produttive;

**PRESO ATTO ALTRESÌ** che in data 12.01.2017 protocollo S.U.A.P n. 109 è pervenuto un ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione di Parma promosso nell'interesse della Soc. TAMOIL ITALIA S.p.A con sede a Milano in via Costa n.17 dallo studio legale Villata, Degli Esposti e Associati, per l'annullamento dei seguenti atti:

- provvedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" prot. n. 3998 del 20.12.2016 avente ad oggetto: "Verifica autorizzazione impianto distribuzione carburanti posto in Lugagnano Val d'Arda via Piacenza n° 3: declaratoria di decadenza dell'autorizzazione del citato impianto di distribuzione carburanti ubicato in Lugagnano Val d'Arda via Piacenza, nonché ordinanza di remissione in pristino del sito, di cui agli artt. 28/28 bis Legge Regionale 18/07/2014 n. 17 come modificata dalla Legge Regionale n. 15/2015;

- nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" prot. n. 3382 del 12.11.2016 avente ad oggetto "Art. 28, comma 1 e 2, della L.R. Emilia Romagna n. 17/2014. Comunicazione di diniego in ordine alla richiesta di proroga di sospensione attività dell'impianto in Lugagnano Val d'Arda pervenuta al Comune di Lugagnano in data 21 settembre u.s.", tramite la quale il SUAP ha respinto la richiesta di proroga di sospensione dell'attività del punto vendita;
- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compreso il parere prot. 8031 del 14.12.2016 emesso dal Comune di Lugagnano Val d'Arda avente ad oggetto "Impianto Tamoil distribuzione carburanti posto in Lugagnano Val d'Arda via Piacenza n. 3. Termine da assegnare per la remissione in pristino del sito"

**RITENUTO** di autorizzare la costituzione in giudizio per far valere l'infondatezza delle motivazioni addotte nel ricorso suddetto;

**CONSIDERATO**, in assenza di idonee professionalità interne abilitate alla difesa delle ragioni dell'ente in sede giudiziaria, di individuare un professionista al quale affidare tale incarico;

**EVIDENZIATO** che:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'innovare la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali, li definisce come appalti di servizi ed opera una classificazione individuando sostanzialmente due categorie di servizi legali, differenziate in base alla loro natura: 1) i servizi elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), (per lo più connessi alla gestione del contenzioso) che soggiacciono alla disciplina codicistica soltanto per il rispetto dei principi generali delineati all'art. 4; 2) le prestazioni legali diverse da quelle lì individuate, che rientrano invece nei servizi di cui all'allegato IX, per il cui affidamento è necessario applicare il Codice dei contratti
- la delibera n. 1158 del 09/11/2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce che il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 ;
- il citato art. 4 D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità....;
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016.

**RITENUTO** opportuno, per la stretta connessione del presente ricorso con i precedenti già citati, la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono la chiamata in causa del Comune, affidare l'incarico per la difesa legale dell'ente all' Avv. Giuseppe Manfredi con studio in Piacenza S. Antonino, n.28, e al suo domiciliatario Avv. Eugenia Monegatti, che hanno finora rappresentato e difeso con successo gli interessi del Comune di Lugagnano e che hanno maturato un'approfondita conoscenza della materia generale e della vicenda specifica;

**Considerato** che tutte le spese inerenti tale provvedimento saranno a carico del bilancio del Comune di Lugagnano Val d'Arda;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione e quindi non necessita del parere in linea contabile;

**VISTO** che sulla proposta della delibera in oggetto è stato acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267:  
del responsabile del servizio S.U.A.P per ciò che riguarda la regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

## **D E L I B E R A**

- 1) DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, servizio "sportello unico delle attività produttive", avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Parma per l' opposizione al ricorso promosso nell'interesse della Soc. TAMOIL ITALIA S.p.A con sede a Milano in via Costa n.17 dallo studio legale Villata, Degli Esposti e Associati , pervenuto in data 12.01.2017 protocollo S.U.A.P n. 109;
- 2) DI AFFIDARE** la difesa degli interessi del Comune e la rappresentanza dello stesso all' avv. Giuseppe Manfredi con studio in Piacenza via S. Antonino n. 28;
- 3) DI INCARICARE** altresì sia per la domiciliazione che per gli altri incumbenti necessari in loco, l'Avv. Eugenia Monegatti con studio in Parma Piazza Garibaldi 17
- 4) DI dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'unione, a motivo di quanto in premessa specificato che tutte le spese inerenti tale provvedimento saranno a carico del bilancio del Comune di Lugagnano Val d'Arda;
- 5) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 con separata ed unanime votazione.

**OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Parma presentato dalla Società TAMOIL ITALIA S.p.A. per l'annullamento del provvedimento del SUAP prot. n. 3998 e atti connessi. Determinazioni.**

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Interessato

F.TO DOTT. AMPOLLINI MASSIMO

li, 11.2.2017

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

=====

li, \_\_\_\_\_

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA  
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Giunta Unione  
n. 3 del 11.2.2017**

**IL PRESIDENTE  
GEOM. IVANO ROCCHETTA**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
DR.SSA LAURA RAVECCHI**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E**  
(artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comune di Castell'Arquato, visibile sul sito [www.comune.castellarquato.pc.it](http://www.comune.castellarquato.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ...**04/03/2017**.....

Addi .....**04/03/2017**.....

Il Segretario dell'Unione  
- d.ssa Laura Ravecchi -

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)

Addi .....

Il Segretario dell'Unione  
d.ssa Laura Ravecchi

---